



CITTA' DI CASTEL MAGGIORE

Provincia di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 6 del 27/01/2021

OGGETTO: ISTITUZIONE E ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA DI CUI ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventisette** del mese di **gennaio** alle ore **18:05**, in video conferenza tramite collegamento con Google-Meet, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza di **Daniela Volta** il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
1	GOTTARDI BELINDA	C		12	MONESI MARCO	C
2	TARTARINI FABIO	C		13	VOLTA DANIELA	C
3	PARESCHI ANDREA	C		14	CAVALLARI ANDREA	X
4	MAGLI BARBARA	C		15	NAPOLI LUCA	X
5	BONVICINI STEFANIA	C		16	GRANDINI VILLIAM	C
6	FERRONI GRETA	C		17	LUONGO CLOTILDE	C
7	VALLESE GAIA	C				
8	RANOCCHIA CARLO	C				
9	GIROTTI MICHELE	C				
10	GRASSI GIOVANNI	C				
11	LEPORATI GIOVANNI		X			

PRESENTI: 14

ASSENTI: 3

Sono presenti gli Assessori: **DE PAOLI LUCA, GURGONE PAOLO, GIANNERINI BARBARA, CAVALIERI MATTEO, BOCCIA RAIMONDO.**

Partecipa il **Segretario Generale Monica Tardella.**

Il Presidente Del Consiglio Comunale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO:

ISTITUZIONE E ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA DI CUI ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160

Premesso che:

- l'articolo 52 del D. Lgs. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi."*;
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. *Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;*

Vista la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede: *“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*

- a. le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b. l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c. i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d. la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e. la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f. le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- g. per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- h. le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”*

Considerato che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento per l'applicazione della COSAP ai sensi dell'articolo 63 del d lgs 446/97) approvato, da ultimo, con delibera di DC 38/2020;
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93 approvato, da ultimo, con delibera di DC 12/2015;

- Delibera di Giunta Municipale n. 159/2014, confermate anche per gli anni successivi, di approvazione delle tariffe per l'applicazione della COSAP;
- Delibera di Giunta Municipale n. 24/2019, confermate anche per gli anni successivi, di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;

Vista la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.”*

Vista la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale che si allega al presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale;

Considerato che l'istituzione e la disciplina del canone deve garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

Ritenuto di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021.

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*.

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201

del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

Ritenuto, per le motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Considerato inoltre che con Delibera Consigliare n. 84 del 23/12/2020 avente ad oggetto "DISPOSIZIONI TEMPORANEE DI AGEVOLAZIONE PER OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO NELL'AMBITO DELLE MISURE DI CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19" si era stabilito di prorogare le disposizioni di cui alle C.C. n. 25/2020 e C.C. n. 38/2020 fino al 31/12/2021 dando atto che le medesime misure di sostegno ivi previste dovessero essere mantenute anche in conseguenza dell'approvazione della regolamentazione del "Canone unico";

Visti:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale;
- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce *Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021*. ;
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazione;

VISTI i pareri favorevoli, espressi in data 14/01/2021 dal Responsabile del settore:

"Servizi Finanziari" Isabella Scippa, di cui alla presente deliberazione;

"Lavori pubblici e ambiente" Lucia Campana di cui al prot. Gen. 1022/2021;

"Edilizia e Urbanistica" Giovanni Panzieri di cui al prot. Gen. 1025/2021;

ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge;

DATO ATTO del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

Considerato che la proposta della presente deliberazione in data 19/01/2021 è stata esaminata dalla 1^a Commissione Consiliare che ha espresso parere favorevole con voti n. 11 i Gruppi Consiliari "Partito Democratico" e "Bene in Comune". Il Gruppo Lega Salvini – Premier si riserva di esprimere il parere in Consiglio Comunale. Il Gruppo Movimento 5 Stelle assente.

Con voti favorevoli n. 13 , contrari n. 00, astenuti n. 01 (Villiam Grandini), espressi nelle forme di legge su n. 14 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di istituire il canone unico e di approvare il *Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*, ai sensi della Legge 160/2019, riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di disporre che i regolamenti delle entrate sostituite di seguito indicati restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:
 - Regolamento per l'applicazione della COSAP ai sensi dell'articolo 63 del d lgs 446/97) approvato;
 - Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93 approvato, da ultimo, con delibera di DC 12/2015;
 - Delibera di Giunta Municipale n. 159/2014, di approvazione delle tariffe per l'applicazione della COSAP;
 - Delibera di Giunta Municipale n. 24/2019, di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
3. di dare atto che solo per l' anno 2021, il pagamento annuale del canone previsto il 31 Gennaio di ogni anno, è stato spostato al 30 Aprile 2021;

4. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
5. di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta Comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;
6. di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000;
7. di mantenere le misure di sostegno previste nella Delibera Consigliare n. 84 del 23/12/2020 avente ad oggetto "DISPOSIZIONI TEMPORANEE DI AGEVOLAZIONE PER OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO NELL'AMBITO DELLE MISURE DI CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19";
8. di dare atto che con votazione separata, il presente provvedimento, stante l'urgenza di provvedere, su proposta del Presidente e con voti favorevoli n. 13, contrari n. 00, astenuti n. 01 (Villiam Grandini), espressi nelle forme di legge su n. 14 Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.lgs. n. 267/2000.



CITTA' DI CASTEL MAGGIORE

Provincia di Bologna

SERVIZI FINANZIARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 del 27/01/2021

OGGETTO:

ISTITUZIONE E ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA DI CUI ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267. In quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Favorevole

Contrario

Lì, 18/01/2021

FIRMATO

IL RESPONSABILE

SCIPPA ISABELLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



CITTA' DI CASTEL MAGGIORE

Provincia di Bologna

SERVIZI FINANZIARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 del 27/01/2021

OGGETTO:

ISTITUZIONE E ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA DI CUI ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160

Premesso che tutto quanto relativo gli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del responsabile del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

Favorevole

Contrario

Lì, 18/01/2021

FIRMATO
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
SCIPPA ISABELLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



CITTA' DI CASTEL MAGGIORE

Provincia di Bologna

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 6 del 27/01/2021

OGGETTO:

ISTITUZIONE E ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA DI CUI ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160

Letto, approvato e sottoscritto

FIRMATO

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE**

VOLTA DANIELA

FIRMATO

IL SEGRETARIO GENERALE

TARDELLA MONICA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
(Provincia di Bologna)

**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione
del suolo pubblico e di esposizione
pubblicitaria**

Approvato con delibera di C.C. n. 00 del 00/00/2021

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	5
Articolo 1 – Disposizioni comuni.....	5
Articolo 2 – Gestione del canone.....	5
Articolo 3 – Determinazione del canone.....	5
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.....	7
Articolo 4 - Disposizioni di carattere generale.....	7
Articolo 5 - Impianti e mezzi pubblicitari.....	7
Articolo 6 - Funzionario Responsabile della gestione della pubblicità e delle pubbliche affissioni.....	8
Articolo 7 - Tipologia degli impianti pubblicitari.....	8
Articolo 8 – Autorizzazioni e obblighi dei titolari delle autorizzazioni.....	10
Articolo 9 - Anticipata rimozione.....	13
Articolo 10 - Divieti e limitazioni, prescrizioni particolari.....	13
Articolo 11 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....	15
Articolo 12 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari.....	15
Articolo 13 – Presupposto del canone.....	16
Articolo 14 - Soggetto passivo.....	16
Articolo 15 - Modalità di applicazione del canone.....	16
Articolo 16 – Definizione di insegna d’esercizio.....	17
Articolo 17 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	17
Articolo 18 – Dichiarazione.....	18
Articolo 19 - Dichiarazione per particolari fattispecie.....	18
Articolo 20 – Variazione.....	19
Articolo 21 – Durata.....	19
Articolo 22 – Autorizzazione.....	19
Articolo 23 - Pagamento del canone.....	21
Articolo 24 – Rimborsi e compensazione.....	21
Articolo 25 – Dilazioni/Rateizzazioni.....	22
Articolo 26 - Accertamento.....	22
Articolo 27 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico.....	23
Articolo 28 - Recupero canone.....	24
Articolo 29 - Autotutela.....	24
Articolo 30 - Riscossione coattiva.....	24
Articolo 31 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....	24
Articolo 32 - Veicoli di proprietà delle imprese con pubblicità per conto proprio.....	25
Articolo 33 - Pubblicità su “camion a vela”.....	25
Articolo 34 - Pannelli luminosi e proiezioni.....	26
Articolo 35 - Mezzi pubblicitari vari.....	26
Articolo 36 – Riduzioni.....	26
Articolo 37 - Esenzioni.....	27
Articolo 38 - Coefficienti di conversione tariffa standard per tipologia di pubblicità.....	28
CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	31
Articolo 39 - Validità delle norme dal 1° dicembre 2021.....	31
Articolo 40 - Comunicazioni istituzionali.....	31
Articolo 41 - Comunicazioni prive di rilevanza economica.....	31
Articolo 42 - Tipologia degli impianti delle affissioni.....	31

Articolo 43 - Servizio delle pubbliche affissioni.....	32
Articolo 44 - Impianti privati per affissioni dirette	32
Articolo 45 - Modalità delle pubbliche affissioni	32
Articolo 46 - Diritto sulle pubbliche affissioni.....	33
Articolo 47 - Materiale pubblicitario abusivo.....	33
Articolo 48 - Riduzione del canone per pubbliche affissioni	34
Articolo 49 - Esenzioni	34
Articolo 50 - Pagamento	34
Articolo 51 - Norme di rinvio	34
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	35
Articolo 52 – Disposizioni generali.....	35
Articolo 53 - Funzionario Responsabile	35
Articolo 54 - Tipologie di occupazioni	35
Articolo 55 - Tipologie di occupazioni	36
Articolo 56 - Occupazioni abusive	36
Articolo 57 - Domanda di occupazione	37
Articolo 58 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione	38
Articolo 59 - Obblighi del concessionario.....	38
Articolo 60 - Durata dell’occupazione	39
Articolo 61 - Titolarità della concessione o autorizzazione	39
Articolo 62 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione.....	39
Articolo 63 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione.....	39
Articolo 64 - Rinnovo della concessione o autorizzazione.....	40
Articolo 65 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	40
Articolo 66 - Deposito cauzionale	40
Articolo 67 - Classificazione delle strade.....	41
Articolo 68 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	41
Articolo 69 - Modalità di applicazione del canone	41
Articolo 70 - Passi carrabili	42
Articolo 71 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione.....	42
Articolo 72 - Soggetto passivo.....	43
Articolo 73 - Agevolazioni	43
Articolo 74 - Esenzioni	44
Articolo 75 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti	45
Articolo 76 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee	46
Articolo 77 - Accertamento e riscossione coattiva	46
Articolo 78 - Rimborsi	46
Articolo 79 - Sanzioni.....	46
Articolo 80 - Attività di recupero.....	47
Articolo 81 - Coefficienti di conversione tariffa standard per occupazione suolo	47
CAPO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	49
Articolo 82 - Regime transitorio.....	49
Articolo 83 - Rinvii	49
Articolo 84 - Clausola di adeguamento	49

Articolo 85 - Disposizioni finali.....	49
Articolo 86 - Applicazione.....	49

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che di seguito verrà chiamato "canone".
2. Ai sensi del comma 816, dal 1 gennaio 2021, il canone sostituisce i seguenti prelievi: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.
Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.

Articolo 2 – Gestione del canone

1. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.
2. In particolare, il funzionario comunale:
 - a) cura l'istruttoria della richiesta di occupazione ed esprime il consenso o il diniego relativamente alla stessa, emettendo apposito provvedimento (atto di concessione o di diniego);
 - b) cura tutte le operazioni utili alla acquisizione del canone, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione;
 - c) sottoscrive gli atti relativi allo svolgimento delle attività predette;
 - d) in caso di gestione del canone affidata a terzi verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dal concessionario della gestione del canone, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle condizioni stabiliti nel capitolato d'appalto;
 - e) compie ogni altra attività disposta dalla legge e dai regolamenti rilevanti in materia di canone di concessione.

Articolo 3 – Determinazione del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria. Al Comune di Castel Maggiore si applica la tariffa standard annua pari ad euro 40,00.
Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone, è

calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria. Al Comune di Castel Maggiore si applica la tariffa standard giornaliera pari ad euro 0,70.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 4 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina:
 - a) i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;
 - b) le autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
 - c) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
 - d) i criteri per la predisposizione dell'eventuale piano generale degli impianti pubblicitari.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 5 - Impianti e mezzi pubblicitari

1. Si definisce strada l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali
2. Si definisce carreggiata la parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli, essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere è pavimentata e delimitata da strisce di margine.
3. Tutti gli impianti e mezzi pubblicitari in contrasto con il presente regolamento dovranno essere adeguati entro il termine di tre anni dalla data di approvazione del presente regolamento.
4. Eventuali modifiche apportate al Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, non che alle normative vigenti in materia di pubblicità, comportano l'adeguamento automatico del presente regolamento per eterointegrazione.
5. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.
6. Il piano generale è obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti. In mancanza del piano, i procedimenti sono conclusi ai sensi delle norme vigenti, compresi gli strumenti urbanistici, i regolamenti edilizi, i piani del traffico e il presente regolamento, avendo riguardo particolare alla sicurezza, al decoro e a criteri di proporzionalità e ragionevolezza.

7. Il piano generale potrà eventualmente contenere o coordinarsi con un piano dell'arredo urbano, e disciplinare anche l'installazione negli ambiti di cui all'articolo 10 c. 11 lett. q) e comma 13, altrimenti vietate.

Articolo 6 - Funzionario Responsabile della gestione della pubblicità e delle pubbliche affissioni

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del decreto legislativo del 15 novembre 1993, n. 507, la Giunta Comunale nomina il funzionario responsabile. A questi sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della pubblicità e delle pubbliche affissioni; sottoscrive inoltre le richieste, gli avvisi di rettifica o di accertamento, i provvedimenti relativi, e dispone i rimborsi.
2. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 8 può non coincidere con il funzionario responsabile del canone.
3. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 7 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato secondo la seguente suddivisione e tipologia:
 - **Insegna di esercizio:** contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi;
 - **Insegna pubblicitaria:** scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio. Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.
 - **Pubblicità su veicoli e natanti:** pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.
 - **Pubblicità con veicoli d'impresa:** pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.
 - **Pubblicità varia:** per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riprodotte messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali

reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

- **Impianti pubblicitari:** per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.
- **Impianto pubblicitario di servizio:** manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
- **Impianto di pubblicità o propaganda:** qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.
- **Preinsegna:** scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'adeguata struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.
3. Fino all'approvazione della disciplina specifica del presente regolamento recante le tabelle di sintesi contenenti le definizioni e le specifiche di ogni tipologia, si applica l'allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 26/11/2008, in quanto compatibile col presente regolamento.
4. I mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed anche ad eventuali cedimenti del suolo, saldamente realizzate ed ancorate ad una profondità congrua e con tecniche specifiche di fondazione, sia globalmente che nei singoli elementi.
5. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione.
6. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale.
7. La scelta dei colori, e specialmente del rosso, e il loro abbinamento, deve essere tale da non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Il colore rosso eventualmente utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari non può costituire sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.

8. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti fissi per le affissioni, e dei totem, deve essere in ogni suo punto, ad una quota superiore di m. 1,50 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Per gli striscioni posizionati trasversalmente alla carreggiata tale altezza non può essere inferiore a m 5,10 dal piano della carreggiata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 49 comma 5 del Regolamento .
9. I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti ai sensi dell'art. 51, comma 9, del regolamento di attuazione del CdS devono essere realizzati con materiali removibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.
10. Le targhe indicanti professioni ed attività in genere devono essere collocate preferibilmente lateralmente alla porta ed avere una dimensione massima di cm. 50x30.
11. Le targhe concernenti le attività professionali sanitarie (professioni sanitarie, professioni sanitarie ausiliarie e arti ausiliarie delle professioni sanitarie) esercitate in studi personali, singoli o associati, nel rispetto delle dimensioni di cui al precedente comma, devono essere composte in caratteri a stampatello e di grandezza non superiore a cm. 8,00; avere fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante; non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione. Inoltre, devono essere completate da una targhetta riportante il numero e la data dell'autorizzazione.
12. Le targhe concernenti le strutture sanitarie, devono rispettare le dimensioni di cui sopra ed essere composte in caratteri a stampatello e di grandezza non superiore a cm. 12,00; avere fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante; non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione; eventualmente, possono riportare la denominazione o ragione sociale nonché i segni distintivi dell'impresa.
13. Nel caso in cui la targa si riferisca ad una struttura sanitaria con specifiche attività medicochirurgiche e con prestazioni diagnostiche e terapeutiche svolte nella struttura stessa, il testo nonché i nomi ed i titoli professionali dei relativi responsabili, devono essere composti con caratteri la cui grandezza non sia superiore a cm. 8.00, salvo che per il Direttore Sanitario.
14. La collocazione di mezzi pubblicitari al di fuori del centro abitato deve avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 47 e seguenti del Regolamento di attuazione del codice della strada.
15. La collocazione di mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato è effettuata nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento e nelle schede che costituiscono l'allegato di cui al comma 3 del presente articolo.

Articolo 8 – Autorizzazioni e obblighi dei titolari delle autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. L'autorizzazione viene rilasciata, a fini amministrativi e salvi comunque i diritti dei terzi, dietro presentazione di apposita domanda sui predisposti moduli al Comune stesso cui sia allegata la documentazione seguente:
 - a) progetto quotato in scala idonea dell'opera e relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali dell'opera e la sua eventuale collocazione

- sul fabbricato, compreso il disegno del possibile supporto, in duplice copia, debitamente firmato dal titolare dell'impresa esecutrice o da un tecnico abilitato;
- b) bozzetto colorato in duplice copia del messaggio pubblicitario da esporre;
 - c) documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione rispetto all'ambiente circostante;
 - d) planimetria catastale o estratto di PRG in duplice copia ove è riportata la posizione nella quale si chiede l'autorizzazione all'installazione;
 - e) dichiarazione del titolare dell'impresa esecutrice o di un tecnico abilitato, con la quale si attesta:
 - i) che l'opera sarà realizzata rispettando le norme di disciplina della materia ed in particolare l'osservanza del limite di occupazione dei fabbricati o degli spazi
 - ii) che il manufatto è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità, e che sono stati assolti gli obblighi disposti dalla normativa nazionale e regionale in materia sismica.
 - iii) Che il manufatto è realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici;
 - f) copia del Nulla-Osta tecnico dell'ente proprietario della strada, qualora richiesto e dichiarazione dell'ottenimento del nulla osta da parte dei proprietari dell'immobile;
 - g) autorizzazione paesaggistica o parere della Soprintendenza ai Beni Architettonici della Regione Emilia Romagna, qualora necessario, o in alternativa dichiarazione che tali atti presupposti non sono necessari;
3. Ogni autorizzazione deve riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, artistica o professionale e potrà comprendere più impianti individuati esattamente sugli elaborati allegati alla richiesta.
 4. Ogni autorizzazione è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria e del rimborso spese per sopralluoghi ed istruttoria nella misura determinata dalla Giunta Comunale .
 5. Il Comune potrà in ogni tempo effettuare verifica sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nella Denuncia di Inizio attività Qualora riscontri mendaci dichiarazioni procederà ad effettuare la segnalazione all'autorità Giudiziaria, il mezzo pubblicitario sarà considerato abusivo e pertanto oltre all'emanazione dell'ordine di rimozione saranno applicate le sanzioni previste dal Codice e dal Regolamento
 6. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda completa verrà rilasciata l'autorizzazione o il diniego della stessa. L'Amministrazione Comunale può interrompere i suddetti termini invitando i richiedenti, a mezzo di comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata. La mancata presentazione della documentazione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta comporta il rigetto dell'autorizzazione.
 7. Ai fini del presente articolo non si considerano visibili dalle strade i cartelli posti ad una distanza superiore a m. 50.
 8. Per l'installazione di cartelli pubblicitari, striscioni, segni orizzontali reclamistici, con carattere di temporaneità (entro trenta giorni ogni anno non rinnovabili o prorogabili), la documentazione può essere limitata alla presentazione degli elaborati di cui ai punti b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente articolo, salvo diverse indicazioni da parte del competente ufficio. La documentazione di cui al punto d) può essere sostituita da una dichiarazione dell'interessato che attesti l'esatta posizione di collocazione.
 9. L'affissione di manifesti e locandine, nonché la distribuzione di volantini non è soggetta ad autorizzazione, ma solamente al pagamento della tassa prevista.

10. Per l'apposizione di vetrofanie deve essere fatta pervenire comunicazione scritta nella quale sono indicati i messaggi pubblicitari, gli elementi essenziali dell'attività cui si riferiscono e la superficie occupata.
11. L'autorizzazione ha validità di tre anni dall'emissione, trascorsi i quali essa decade di diritto. Termini più brevi possono essere riportati nell'autorizzazione, per motivi di interesse generale.
12. Nel corso della durata della validità il titolare del mezzo pubblicitari ha la possibilità di modificare il messaggio pubblicitario, richiedendo autorizzazione semplificata, citando e confermando gli estremi dell'autorizzazione in vigore e allegando il solo nuovo bozzetto.
13. In caso di subingresso nell'esercizio di un'attività, per lo svolgimento della quale siano state autorizzate insegne o altri mezzi pubblicitari, il subentrante, qualora non apporti modifiche ai messaggi è tenuto a presentare entro 30 gg. comunicazione del subingresso corredata dalla sola autodichiarazione autenticata che attesti l'assenza di modifiche alla situazione in essere, oltre all'istanza di subentro.
14. La modifica del messaggio pubblicitario effettuata con le modalità di cui al precedente comma non cambia i termini di durata temporale dell'installazione che rimangono quelli originali.
15. Le autorizzazioni senza l'indicazione di una data di scadenza si considerano aventi durata di tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento
16. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:
 - h) la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
 - i) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
 - j) la mancata realizzazione dell'opera entro 180 giorni dal perfezionarsi dell'autorizzazione
17. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
 - a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento, fra i quali rimozione di parti arrugginite, periodica tinteggiatura dei supporti, verifica delle fondazioni e dei sostegni;
 - c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;
 - e) su ogni mezzo pubblicitario autorizzato, ad eccezione delle targhe professionali, di esercizio o pubblicitarie, dovrà essere saldamente fissata una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati: - amministrazione rilasciante; - soggetto titolare; - numero di protocollo e data dell'autorizzazione; - nome via e numero civico della strada comunale o progressivo chilometrico della strada non comunale; - data di decadenza dell'autorizzazione. La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.
 - f) Oltre ai dati di cui alla lettera e) che precede, le targhe concernenti le professioni riportano anche i riferimenti all'iscrizione all'albo dell'ordine o collegio, o l'iscrizione ad elenchi di operatori abilitati. Le insegne concernenti le professioni sanitarie riportano anche gli estremi delle autorizzazioni regionali.

18. Il comune ha facoltà di concludere un contratto di concessione del servizio di installazione, gestione e manutenzione di impianti e preinsegne di proprietà comunale, che costituiscono supporto a contenuti grafici e scritti anche a richiesta dell'utenza. L'esercizio di tale contratto è svolto nel rispetto del presente regolamento e delle norme applicabili, e tali impianti non sono soggetti ad autorizzazione, salvi gli obblighi e le responsabilità del concessionario. Fino all'approvazione di nuova disciplina, si applica la deliberazione di giunta n. 164 del 30.12.2011.

Articolo 9 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 10 - Divieti e limitazioni, prescrizioni particolari

1. Per esigenze di pubblico interesse e per la tutela della pubblica incolumità :
 - a. E' fatto divieto di effettuare qualunque forma pubblicitaria sonora in prossimità di ospedali, case di cura o residenze sanitarie assistite; detta forma pubblicitaria dovrà essere effettuata a distanze non inferiori a 500 metri dalle accennate strutture.
 - b. E' vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli in tutto il territorio comunale.
 - c. Nessuna affissione può essere effettuata fuori dagli appositi spazi a ciò destinati.
 - d. Sugli steccati, impalcature, ponteggi e simili per qualsiasi scopo costruiti, il comune ha diritto ad effettuare le affissioni, senza che possano essere pretese nei suoi confronti indennità e compensi di sorta.
 - e. E' fatto divieto di rimuovere o danneggiare gli impianti pubblicitari.
2. Il pagamento del corrispettivo sulla pubblicità ovvero dei diritti sulle pubbliche affissioni non legittima l'inosservanza di leggi e regolamenti attinenti alla viabilità ed alla sicurezza sulle strade.
3. Il presente articolo fa inoltre specifico riferimento al dettato normativo di cui al decreto legislativo 30.4.1992, n.285, ed al relativo regolamento; per cui tutte le limitazioni ed i divieti imposti in ottemperanza a dette norme si intendono qui integralmente recepiti.
4. E' fatto comunque divieto di effettuare forme pubblicitarie in difformità alla normativa vigente nonché a quanto disposto dalla Amministrazione Comunale in sede di rilascio delle prescritte autorizzazioni.
5. E' vietata l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario mobile posato al suolo.

6. Sono vietate le forme a triangolo o disco.
7. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è vietata, salvo quanto disposto dal comma 4.
8. È possibile ottenere deroga a tale divieto nel caso di ottenimento di apposito patrocinio del comune che ne faccia menzione, per manifestazioni di interesse generale. In armonia coi contenuti del provvedimento di patrocinio, l'autorizzazione in deroga provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.
9. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati.
10. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.
11. Salvo diverse specifiche previsioni di legge il posizionamento dei cartelli, delle insegne e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle targhe e delle bacheche, è vietato, fuori ed entro i centri abitati, nei seguenti punti:
 - g) sulle isole di traffico delle intersezione canalizzate;
 - h) sulle pertinenze di esercizio delle strade;
 - i) in corrispondenza delle intersezioni e delle rotatorie;
 - j) lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i
 - k) due punti di tangenza;
 - l) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;
 - m) sui ponti e sottoponti;
 - n) sui cavalcavia e loro rampe;
 - o) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento, ad eccezione dei centri abitati, dove questa disposizione non si applica alle transenne parapetonali a condizione che i messaggi pubblicitari siano posti solo sulla faccia rivolta ai pedoni;
 - p) sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali;
 - q) lungo le strade nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o luoghi di interesse storico o artistico, salvo quanto previsto nelle specifiche di cui di cui al c. 7 dell'art. 5.
12. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non occultare le targhe toponomastiche e quant'altro destinato alla pubblica visibilità.
13. Sono individuate quali zone soggette a valorizzazione urbana l'area circostante a via Gramsci, l'asse Vancini – Costituzione – Repubblica – Europa, l'area attigua a Piazza Resistenza, e Via Matteotti/Castello, come individuate nelle planimetrie allegate (ALLEGATI 1, 2 e 3). In tali aree è ammessa solamente la collocazione di insegne di esercizio, preinsegne, impianti pubblicitari di servizio e impianti di affissione. Sono fatti salvi gli impianti pubblicitari regolarmente autorizzati alla data di approvazione del presente regolamento e quanto previsto all'art. 5 comma 7.
14. La collocazione di impianti pubblicitari destinati a medie strutture di vendita, centri commerciali naturali è soggetta alla presentazione di un progetto di insieme che definisca la tipologia, il numero e le distanze dei vari mezzi. Il progetto viene approvato dalla Giunta Comunale che sentita la Commissione per la qualità

architettonica ed il paesaggio (C.Q.A.P.) ne valuta la congruità dell'inserimento nel contesto urbano anche in deroga alle distanze indicate nel regolamento. L'approvazione del progetto d'insieme dovrà essere seguita dall'autorizzazione all'installazione dei mezzi di pubblicità secondo quanto previsto dal precedente articolo 8.

Articolo 11 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 12 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Sono inoltre da ritenersi abusivi gli impianti nei quali è stato modificato il messaggio senza la prescritta autorizzazione o per i quali sia stata revocata, decaduta, ritirata o annullata l'autorizzazione.
3. A tali impianti, se posti sulla strada o in vista di essa, si applicano le disposizioni dell'art. 23 del Codice.
4. Dalle suddette violazioni, ai sensi degli articoli citati nel comma 1, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della rimozione dei mezzi e degli impianti di che trattasi, a carico dell'autore e a proprie spese.
5. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, il Comune o il concessionario del servizio provvedono alla copertura, alla deaffissione o alla rimozione della pubblicità abusiva a spese del soggetto titolare degli impianti.
6. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal pubblico ufficiale.
7. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
8. Gli enti procedono alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

9. Qualunque inadempienza verrà perseguita ai sensi del Codice della strada, dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e della Legge 24.11.1981 n. 689.
10. L'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 8 è altresì competente ad emettere ordinanze per l'esecuzione delle norme di cui al presente Regolamento.

Articolo 13 - Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

Articolo 14 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. Il pagamento del canone per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'articolo 1131 Codice Civile.

Articolo 15 - Modalità di applicazione del canone

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.
2. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
3. Non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
4. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
5. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
6. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.

7. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
8. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
9. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
10. Per la distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali il canone è dovuto per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito;
11. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

Articolo 16 – Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 17 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;

- e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 18 - Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune o a suo concessionario, cui è affidato il servizio, apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. La dichiarazione può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta prima dell'inizio della pubblicità.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.

Articolo 19 - Dichiarazione per particolari fattispecie

1. Per le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Per le occupazioni relative i servizi di rete è prevista la dichiarazione annuale, da presentarsi entro il 31 marzo, relativa il numero di utenze attive al 31 dicembre dell'anno precedente del soggetto titolare della concessione e di tutti gli altri soggetti che utilizzano la medesima rete.
3. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.
4. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.
5. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo.
6. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È

possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.

7. Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.
8. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad es: stadi, impianti sportivi, cinema, teatri, stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, centri commerciali, androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente.
9. La dichiarazione deve essere presentata sugli appostiti moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.

Articolo 20 – Variazione

1. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

Articolo 21 – Durata

1. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni che comportino un diverso ammontare del corrispettivo dovuto; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del corrispettivo effettuato entro la scadenza fissata per il versamento dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Articolo 22 – Autorizzazione

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio.
2. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici amministrativi dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di dieci (altro) giorni dalla data della relativa richiesta.
3. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non

esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.

4. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorre procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.
5. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.
6. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio occupazione, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.
7. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.
8. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. La autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
9. Il ritiro dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio.
10. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
 - sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.
 - sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.
11. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
12. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.
13. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 23 - Pagamento del canone

1. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione.
2. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione;
3. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
4. Il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune anche nel caso in cui il servizio sia dato in concessione. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione.
5. La variazione della titolarità della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art 26 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
8. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
9. Per la pubblicità ordinaria con durata non inferiore a tre mesi, per quella effettuata con veicoli e per quella, comunque effettuata, con pannelli luminosi, , il corrispettivo è dovuto per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione.
10. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
11. Il corrispettivo per la pubblicità annuale deve essere corrisposto in un'unica soluzione entro il 31 Gennaio di ogni anno, fatto salvo che la stessa sia temporaneamente modificata con deliberazione di Giunta contestualmente all'approvazione delle tariffe.
12. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 24 - Rimborsi e compensazione

1. I rimborsi sono disciplinati dal regolamento generale delle entrate di cui alla deliberazione consigliere n. 30 del 27.05.2020, in particolar modo dall' art. 50 e dall'art. 15 per quanto riguarda i limiti al rimborso.

2. Le somme da rimborsare, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Di tale procedura compensativa verrà data formale comunicazione all'interessato e all'eventuale coobbligato oppure coobbligati in solido.
3. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.
4. Se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario, questi ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune.
5. La rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato ove sia presentata prima della data da cui decorre il diritto di occupazione. Non sono rimborsabili le spese sostenute dal Concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo
6. Per le concessioni temporanee: verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla data di comunicazione della rinuncia, purché la stessa sia presentata entro il termine di scadenza della concessione.
7. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.
8. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno.
9. Le compensazioni sono disciplinate dal regolamento generale delle entrate di cui alla deliberazione consigliere n. 30 del 27.05.2020, in particolar modo dall' art. 51.

Articolo 25 - Dilazioni/Rateizzazioni

10. Le dilazioni rateizzazioni sono disciplinate dal regolamento generale delle entrate di cui alla deliberazione consigliere n. 30 del 27.05.2020, in particolar modo dall' art. 17.
11. Il funzionario responsabile del corrispettivo, previa autorizzazione del responsabile dei servizi finanziari (in caso in cui le figure non coincidano), può consentire la dilazione/rateizzazione, su richiesta dell'interessato.
12. Le rate di pari importo, fino ad un massimo di 60, vengono maggiorate degli interessi legali.
13. Si ha decadenza automatica del beneficio in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive e riscossione del debito residuo in un'unica soluzione con preclusione all' accesso ad altre dilazioni, in caso di avvenuta decadenza.

Articolo 26 - Accertamento

1. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
2. In caso di esposizione pubblicitaria abusiva, le sanzioni e indennità si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato. La sanzione non potrà

comunque essere inferiore a Euro 25,00 ne maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.

4. In caso di esposizione pubblicitaria abusiva, le sanzioni e indennità si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
5. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
6. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
7. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
8. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 e dalla legge 689/198;
9. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

Articolo 27 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
2. Nei casi di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in

sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Articolo 28 - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvede il Responsabile dell'Entrata o il Concessionario.
2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.
3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 29 - Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo.
2. Il potere di autotutela può essere esercitato in ogni tempo anche in pendenza di giudizio, nel qual caso deve esserne data ritualmente comunicazione all'Autorità Giudiziaria precedente.
3. Si rinvia, per quanto non disciplinato dal presente articolo, al regolamento delle entrate approvato con deliberazione consigliere n. 30 del 27.05.2020.

Articolo 30 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Tirolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.
3. Si rinvia, per quanto non disciplinato dal presente articolo, al regolamento delle entrate approvato con deliberazione consigliere n. 52 del 27.05.2020.

Articolo 31 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di

esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.

3. La pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli barche e simili, di uso pubblico o privato è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione. E' dovuto il corrispettivo sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo in misura pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria.
4. Per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana il corrispettivo è dovuto nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa.
5. Per i veicoli adibiti ad uso privato il corrispettivo è dovuto al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
6. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa od illuminata la tariffa base è maggiorata del 100%.

Articolo 32 - Veicoli di proprietà delle imprese con pubblicità per conto proprio

1. Il corrispettivo è dovuto per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno o a quella successiva di immatricolazione hanno in dotazione detti veicoli, in base alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale sulla base di cui ai coefficienti del presente regolamento.
2. Per i veicoli circolanti con rimorchio le tariffe di cui sopra sono raddoppiate.
3. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.
4. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa od illuminata la tariffa base è maggiorata del 100%.

Articolo 33 - Pubblicità su "camion a vela"

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Codice della Strada.
2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza.

Articolo 34 - Pannelli luminosi e proiezioni

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'corrispettivo indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie.
2. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico mediante diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'corrispettivo per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

Articolo 35 - Mezzi pubblicitari vari

1. La pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono a un'unitaria funzione pubblicitaria.
2. Alla pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano le strade o le piazze, la tariffa è applicata per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione.
3. Alla pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, la tariffa è applicata per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.
4. Alla pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, la tariffa è applicata per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.
5. Alla pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, la tariffa è applicata per ciascuna persona impiegata nella distribuzione o effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura o dalla quantità.
6. Alla pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori o simili, la tariffa è applicata per ciascun punto di pubblicità e ogni giorno o frazione.

Articolo 36 - Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro ovvero per quelli previsti dal primo comma lettera c) dell'art. 87 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 37 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

- 1) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

Articolo 38 - Coefficienti di conversione tariffa standard per tipologia di pubblicità

1. Alla tariffa standard determinata dalla L. 160/2019, di cui all' articolo 3 del presente regolamento, vengono applicati dei coefficienti che consentano per il primo anno di applicazione, ovvero il 2021, l'invarianza del gettito rispetto alla precedente imposizione tributaria;
2. I coefficienti applicabili per le diverse tipologie di pubblicità sono le seguenti:

	COEFF.	COEFF.
	Superfici inferiori a mq. 1	Superfici superiori a mq. 1
TARIFE CIASCUN FOGLIO DI CM. 70 x 100 O FRAZIONI		
TARIFFA PER I PRIMI 10 GG	1,62	2,27
TARIFFA PER IL PERIODO SUCCESSIVO DI 5 GIORNI O FRAZIONE	0,49	0,68

Manifesti di cm. 70 x 100 fogli	1
Manifesti di cm. 100 x 140 fogli	2
Manifesti di cm. 140 x 200 fogli	4
Manifesti di m. 6 x 3 fogli	24

	COEFF.	COEFF.	COEFF.	COEFF.	COEFF.
Fino a gg.:	10	15	20	25	30
Superfici inferiori a mq. 1	1,62	2,11	2,60	3,08	3,57
Superfici superiori a mq. 1	2,27	2,95	3,64	4,32	5,00

N.B.

- Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%
- Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%
- Per i manifesti costituiti da più di dodici fogli il diritto è maggiorato del 100%

TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ. E PER OGNI ANNO SOLARE	10,00%	20,00%	30,00%	100%
	COEFF.	COEFF.	COEFF.	COEFF. ANNUO
TIPO	1mese o frazione	2mesi o frazione	3 mesi o frazione	COEFF. ANNUO
ORDINARIA Superfici fino a mq. 1	0,03	0,07	0,10	0,34
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,50	0,05	0,09	0,14	0,47
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 5,50 e mq. 8,50	0,07	0,14	0,21	0,70
ORDINARIA Superfici superiori a mq. 8,50	0,09	0,19	0,28	0,94
LUMINOSA Superfici fino a mq. 1	0,07	0,13	0,20	0,67
LUMINOSA Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,50	0,09	0,19	0,28	0,94
LUMINOSA Superfici comprese tra mq. 5,50 e mq. 8,50	0,12	0,23	0,35	1,17
LUMINOSA Superfici superiori a mq. 8,50	0,14	0,28	0,42	1,41

Per la pubblicità che abbia superficie compresa tra mq. 5,5, e 8,5 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 50%

Per la pubblicità che abbia superficie superiore a mq. 8,5 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 100%

Tali maggiorazioni si applicano sempre sulla tariffa base.

TARIFFA ANNUALE PER AUTOMEZZI PUBBLICITARI ADIBITI AI TRASPORTI DELL' AZIENDA	COEFF.
AUTOVEICOLI CON PORTATA SUPERIORE A 30 q.li	1,86
RIMORCHI CON PORTATA SUPERIORE A 30 q.li	1,86
AUTOVEICOLI CON PORTATA INFERIORE A 30 q.li	1,24
RIMORCHI CON PORTATA INFERIORE A 30 q.li	1,24
MOTOVEICOLI E VEICOLI NON COMPRESI NELLE PRECEDENTI CATEGORIE	0,62

TARIFFA PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI

(per ogni metro quadrato di superficie dello schermo o pannello)

	10,00%	20,00%	30,00%	COEFF. ANNUO
	1mese o frazione	2mesi o frazione	3 mesi o frazione	
ORDINARIA Superfici fino a mq. 1	0,10	0,21	0,31	1,03
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,50	0,14	0,29	0,43	1,45
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 5,50 e mq. 8,50	0,22	0,43	0,65	2,17
ORDINARIA Superfici superiori a mq. 8,50	0,29	0,58	0,87	2,89

TARIFFA PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA ATTRAVERSO PROIEZIONI

(in luoghi pubblici o aperti al pubblico)

Per ogni giorno di esecuzione - categoria normale

TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ. PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON STRISCIONI O ALTRI MEZZI SIMILARI CHE ATTRAVERSANO STRADE O PIAZZE

	Fino a 15 gg	Fino a 30 gg	Fino a 45 gg	Fino a 60gg
ORDINARIA Fino a mq. 1	19,18	38,37	57,55	76,73
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,50	26,86	53,71	80,57	107,42
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 5,50 e mq. 8,50	40,28	80,57	120,85	161,13
ORDINARIA Superfici superiori a mq. 8,50	53,71	107,42	161,13	214,85

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON AEROMOBILI MEDIANTE SCRITTE, STRISCIONI, LANCIO MANIFESTINI, ECC.

Tariffa al giorno

COEFF.

88,54

PUBBLICITA' ESEGUITA CON PALLONI FRENANTI E SIMILI

Tariffa al giorno

COEFF.

44,27

PUBBLICITA' EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE, ANCHE CON VEICOLI DI MANIFESTINI OD ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO OPPURE MEDIANTE PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI

Tariffa al giorno e per ogni persona impiegata

COEFF.

3,69

PUBBLICITA' EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (sonora)

Tariffa al giorno e per ciascun punto di pubblicità

COEFF.

11,07

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 39 - Validità delle norme dal 1° dicembre 2021

1. Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso il servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni garantiscono in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.

Articolo 40 - Comunicazioni istituzionali

1. L'obbligo previsto da leggi o regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti, contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione delle comunicazioni nei rispettivi siti internet.
2. Le comunicazioni di carattere istituzionale possono inoltre essere diffuse tramite impianti pubblicitari esistenti nell'ambito di accordi che prevedano il parziale od occasionale utilizzo degli stessi anche per finalità istituzionali.

Articolo 41 - Comunicazioni prive di rilevanza economica

3. Si intendono privi di rilevanza economica i messaggi non correlati all'esercizio di attività economiche in cui non vi sia, nel contesto del manifesto, la promozione economica di prodotti e servizi.
4. In caso di sponsorizzazioni è consentita l'indicazione del solo marchio o logo del/degli sponsor purché di contenute dimensioni e proporzionato nell'ambito del manifesto.
5. L'affissione è effettuata da parte degli interessati a diffondere le comunicazioni di cui al comma 1 all'articolo 92 (soppressione pubbliche affissioni).

Articolo 42 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari, qualora approvato, e comunque nel rispetto del presente regolamento.
3. Gli impianti fissi per le affissioni sono destinati all'affissione di manifesti, avvisi, fotografie di qualunque materiale costituiti, il cui formato si sviluppa su multipli di cm. 70 x 100 secondo la presente tipologia:
 - a) tipo "poster": impianto a muro o collocato a terra con supporti propri mono o bifacciale (dimensioni cm. 600x300), anche con angolo a 45 gradi;
 - b) tipo "stendardo": impianto bifacciale collocato a terra su supporto proprio montato sia orizzontalmente (dimensioni cm.200x140), che verticalmente (dimensioni cm.140x200);
 - c) tipo "tabella": cornice o quadro monofacciale in lamiera, fissato al muro, di
 - d) dimensioni uguali o multiple di cm.70x100. Il numero max dei moduli dipende dalle condizioni del luogo dove deve essere installata.

4. Le prescrizioni previste dalle specifiche di cui al c. 3 dell'art. 7 che precede relativamente all'installazione di impianti di affissione e di servizio non si applicano agli impianti dell'amministrazione comunale e alle bacheche destinate a comunicazioni di pubblica utilità se installate sulla base di piani informativi predisposti dalla Giunta Comunale.

Articolo 43 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Articolo 44 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 45 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza derivante dal ricevimento della commissione (annotata in apposito registro cronologico);
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo.
3. Si considera causa di forza maggiore il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche; qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni si deve dare tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. Si deve dare altresì comunicazione scritta - entro il medesimo termine di dieci giorni - della mancanza di spazi disponibili.
5. Nei casi previsti dai due precedenti commi il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 (novanta) giorni senza la corresponsione di interessi.
6. Il committente ha la facoltà di annullare la richiesta di affissioni prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il committente ha l'obbligo di lasciare in deposito - presso l'ufficio comunale ovvero presso il concessionario del servizio - almeno il 25% degli esemplari del materiale per cui è stato richiesto il servizio per tutta la durata della affissione.
8. Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati; qualora non vi fosse la disponibilità del materiale da sostituire se ne deve dare tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel contempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione, tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

Articolo 46 - Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni garantite è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un canone a favore del Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone, per le esposizioni di mezzi pubblicitari, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n. 03 categorie. Si considera valida la classificazione adottata con deliberazione consiliare n. 50 del 15/06/1998.
3. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è quella del canone standard giornaliero di cui al comma 827 della Legge 160/2019 moltiplicata per i coefficienti moltiplicatori di seguito riportati:
 - a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa STANDARD;
 - b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 20% per cento rispetto alla 1°;
 - c) la tariffa per le strade di 3a categoria è ridotta in misura del 45% per cento rispetto alla 1a.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.
6. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Articolo 47 - Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 48 - Riduzione del canone per pubbliche affissioni

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. i manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.

Articolo 49 - Esenzioni

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 50 - Pagamento

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta de servizio.

Articolo 51 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano si applicano le disposizioni di cui al Capo II.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 52 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. All'interno degli spazi concessi è vietato svolgere riunioni, eventi o manifestazioni che si richiamino direttamente e indirettamente all'ideologia fascista, ai suoi linguaggi e rituali, alla sua simbologia, o che esibiscano e pratichino forme di discriminazione razziale, etnica, religiosa o sessuale.
3. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 53 - Funzionario Responsabile

E' funzionario responsabile della gestione del canone il dipendente comunale designato dal Responsabile di Settore ad esaminare le richieste di occupazione ed a rilasciare l'eventuale atto di concessione.

In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

In particolare, il funzionario comunale:

- _ cura l'istruttoria della richiesta di occupazione ed esprime il consenso o il diniego relativamente alla stessa, emettendo apposito provvedimento (atto di concessione o di diniego);
- _ cura tutte le operazioni utili alla acquisizione del canone, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione;
- _ sottoscrive gli atti relativi allo svolgimento delle attività predette;
- _ in caso di gestione del canone affidata a terzi verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dal concessionario della gestione del canone, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle condizioni stabiliti nel capitolato d'appalto;
- _ compie ogni altra attività disposta dalla legge e dai regolamenti rilevanti in materia di canone di concessione.

Articolo 54 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

- b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.
 3. Le concessioni relative a manufatti di vario genere sono rilasciate in conformità con le norme che disciplinano l'attività edilizia.
 4. Per ragioni di decoro dei luoghi, l'Amministrazione può disporre, mediante apposito provvedimento, la rimozione delle strutture che non siano mantenute in buon stato o che non risultino più compatibili con l'ambiente circostante.
 5. Qualsiasi occupazione di aree pubbliche, di aree di qualsiasi natura destinate al pubblico passaggio, strumentali per svolgere le attività per le quali lo SUAP rilascia autorizzazione al loro esercizio (quali ad esempio banchi di vendita, di esposizione o con scambio di beni nelle aree di mercato o in altri luoghi pubblici, spettacoli viaggianti, feste o manifestazioni con o senza somministrazione di bevande e/o emissioni sonore), la concessione è delegata all'Unione Reno Galliera.

Articolo 55 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice stradale e relativo Regolamento.
2. Fuori dai centri abitati, la collocazioni di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal Regolamento di applicazione del Codice della strada.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice suddetto, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di metri 1,50. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il passaggio pedonale.
4. All'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale, individuate ai sensi del Codice della strada con apposito provvedimento deliberativo, ovvero quando sussistono particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già prima esistenti, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria
5. All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

Articolo 56 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;

- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima;
 - le occupazioni pluriennali per il quale non risulta essere stato versato il canone annuale entro i termini previsti
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o altro soggetto preposto o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
 3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
 4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 57 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata **30** giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata **15** giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
 - c) l'ubicazione esatta dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare;
 - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;

- g) Qualora dalla domanda non sia possibile identificare e delimitare esattamente l'area, la domanda stessa deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata. Inoltre il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda e, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività comportanti specifiche autorizzazioni, deve dimostrare di esserne in possesso.
6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
 7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.
 8. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.
 9. Per le occupazioni non intralcianti il traffico veicolare e di durata non superiore alle 24 ore nell'arco della giornata, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione, compresi quelli per allacciamenti ai servizi di rete, effettuate anche con ponti, steccati e simili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde, gli interessati devono inoltrare comunicazione, in carta semplice, di inizio occupazione (conforme ad apposito modello predisposto a cura dell'ufficio comunale competente) nella quale dovrà essere descritta la tipologia di occupazione effettuata. Gli interessati, sotto la propria personale responsabilità, dovranno altresì garantire che l'occupazione:
 - a) non costituisce intralcio al traffico veicolare;
 - b) di aver adottato gli accorgimenti necessari ad assicurare la pubblica incolumità.
 10. Per le occupazioni di suolo privato ad uso pubblico è necessario allegare alla richiesta il nulla osta della proprietà. Dette concessioni non sono soggette a canone di concessione.

Articolo 58 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

Sono di competenza degli Uffici individuati con i vigenti regolamenti preposti anche al rilascio degli atti di autorizzazione e di concessione.

Articolo 59 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) mantenere i condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
 - c) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - d) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;

- e) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - f) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

Articolo 60 - Durata dell'occupazione

Il periodo di validità delle concessioni è stabilito dal funzionario responsabile del servizio competente, sulla base della domanda ed in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre specifiche condizioni.

Articolo 61 - Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 39, comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 62 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), relativa al divieto di subconcessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 63 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.

2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 64 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno **venti** giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 65 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 66 - Deposito cauzionale

1. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale, in numerario o titoli di Stato, o di una fidejussione bancaria o assicurativa, qualora:
 - l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - dalla occupazione possano derivare danni prevedibili al demanio comunale.
2. L'ammontare della cauzione è stabilito dal Responsabile del Settore in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare.

3. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta del Comune. La richiesta dello svincolo della cauzione, formulata su apposita modulistica predisposta, dovrà pervenire all'ufficio competenza da parte del titolare della COSAP.

Articolo 67 - Classificazione delle strade

7. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in tre categorie. Si considera valida la classificazione adottata con deliberazione consiliare n. 50 del 15/06/1998.
8. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
9. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 20% rispetto alla 1^a categoria. La tariffa per le strade di 3^a categoria è ridotta in misura del 45% rispetto alla 1^a categoria.

Articolo 68 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:
 - dalle ore 7 alle ore 20;
 - dalle ore 20 alle ore 7.

Articolo 69 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni
3. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
4. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
5. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.

6. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
7. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Articolo 70 - Passi carrabili

1. Si conferma l'esenzione già disposta per i passi carrabili.
2. [Gli accessi e le diramazioni sono autorizzati e disciplinati ai sensi dell'art. 22 del Codice della strada e relative disposizioni attuative.](#)

Articolo 71 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie, qualora effettuata su aree demaniale o appartenenti al patrimonio indisponibile del comune, è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata minima 6 anni;
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;

4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è calcolata secondo i criteri di cui all'accordo tra ANCI e operatori della telefonia mobile del giorno 11.12.2015, e comunque non è inferiore:
 - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 1000 per cento;
 - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
 - per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 1000 per cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.
6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 72 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 73 - Agevolazioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a) del 50% per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni, anche non continuativi;
 - b) per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 50%. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;
 - c) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 30 per cento;
 - d) del 50 per cento, per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, esercizi commerciali in sede fissa e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata e sono tra loro cumulabili.
3. Gli esercizi commerciali ed artigianali, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
 - a) 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
 - b) 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
 - c) 100 per cento per durata dei lavori oltre i sei mesi fino ad un anno.

Le agevolazioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

Articolo 74 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- f) le occupazioni con passi carrabili, intendendosi per tali i manufatti costituiti da listoni di pietra od altri materiali o da apposite interruzioni dei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale, intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata;
- g) le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
- i) le occupazioni realizzate per iniziative culturali e sportive patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;
- j) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione;
- k) le occupazioni da chiunque realizzate per iniziative patrocinate dal Comune;
- l) le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a), per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- m) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
- n) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile, tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;

- o) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- p) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
- q) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- r) le occupazioni con apparecchi automatici e simili;
- s) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- t) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- u) le occupazioni del sottosuolo stradale realizzate da soggetti privati per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- v) le occupazioni di spazi da parte di soggetti aggiudicatari di appalti commissionati dall'Ente per attività strettamente finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse;
- w) le occupazioni di cui all'articolo 37, commi 9 e 10;
- x) le occupazioni effettuate con impianti pubblicitari pubblici come definiti dal vigente Regolamento comunale in materia;
- y) le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti;
- z) le occupazioni effettuate da enti erogatori di pubblici servizi costituiti in forma di S.p.a. partecipate dall'amministrazione comunale, per lavori o attività svolte direttamente o tramite appalto.

Articolo 75 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito contestualmente al rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 gennaio.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità di cui all'art. 2-bis del D.L. 22.10.2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1.12.2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'art. 1 della Legge 160/2019.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 2.000,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura

straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 76 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone sia superiore ad € 1.500,00.
3. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 77 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del regolamento generale delle entrate di cui alla deliberazione consigliere n. 30 del 27/05/2020.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 78 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di 180 giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di canone patrimoniale di cui al presente regolamento.
3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a € 12,00.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento

Articolo 79 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.

2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50%.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100% ed un massimo del 200% dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160/2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento generale delle entrate di cui alla deliberazione consigliere n. 30 del 27/05/2020.

Articolo 80 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 30,00.

Articolo 81 - Coefficienti di conversione tariffa standard per occupazione suolo

2. Alla tariffa standard determinata dalla L. 160/2019, di cui all' articolo 6 e 7 del presente regolamento, vengono applicati dei coefficienti che consentano per il primo anno di applicazione, ovvero il 2021, l' invarianza del gettito rispetto alla precedente imposizione tributaria;
3. I coefficienti applicabili per le diverse tipologie di occupazione sono le seguenti:

COEFFICIENTI

OCCUPAZIONI PERMANENTI

occupazioni ordinarie

COEFF.

1a categoria

0,591

2a categoria

0,473

3a categoria

0,325

Annualita' successive per pubblici esercizi

1a categoria

0,0358

2a categoria

0,0285

3a categoria

0,01975

Annualita' successive per altri servizi

1a categoria

0,0032

2a categoria

0,0278

3a categoria

0,00175

OCCUPAZIONI TEMPORANEE GIORNALIERE

INFERIORI A 4 ORE

GIORNO

1a categoria

1,18 2,36

2a categoria

0,94 1,88

3a categoria

0,65 1,3

CAPO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 82 - Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 83 - Rinvii

1. Regolamento delle entrate (accertamenti – riscossione coattiva – dilazioni – rimborsi)

Articolo 84 - Clausola di adeguamento


1. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni e integrazioni della normativa regolante la specifica materia.

Articolo 85 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

Articolo 86 - Applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano dal 1° gennaio 2021.



S. Crispino

S. Benedetto

Mercatelli

Fornace

S. R.

S. Cristina

28.3

28.4

27.9

28.2

28.0

27.5

28.8

28.7

24.8

27.9

24.3

26.5

27.1

27.7

27.7

23.5

26.8

26.7

25.7

22.0

27.7

23.2

26.1

26.7

26.0

19.6

28.8

23.0

22.0

27.0

26.8

27.0

27.0

27.0

25.2

24.0

27.3

27.1

24.0

25.2

26.2

25.5

27.7

27.4

24.0

26.2

26.3

25.9

27.5

27.1

C.S. 340

21.130



